



SPORTELLLO FISCALE AFFILIATE E TESSERATI

Circolare informativa

20/06/2022

**obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti
la pubblicazione sul sito internet va fatta entro il 30 giugno 2022**

La legge 124/2017, all'art. 1, commi da 125 a 129, prevede, ai fini della trasparenza sull'utilizzo delle risorse pubbliche, l'**obbligo di pubblicazione dei contributi ricevuti da pubbliche amministrazioni**, se di **importo complessivo superiore a euro 10.000 annui**.

Il termine per l'adempimento è fissato al 30 giugno di ogni anno e concerne gli **importi incassati nel corso dell'anno precedente**.

I **soggetti interessati** dagli obblighi di pubblicità e trasparenza sono:

- a) associazioni, Onlus, fondazioni;
- b) cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri ex d.lgs. 286/98;
- c) soggetti che svolgono attività di impresa (comprese le S.S.D. a r.l. e le Imprese Sociali)

I **soggetti erogatori** considerati dalla normativa sono:

- pubbliche amministrazioni;
- società controllate da PA;
- società in partecipazione pubblica;
- associazioni, fondazioni o enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro (ai sensi dell'art. 2 bis D.lgs. 33/2017).

Le informazioni da pubblicare sono le seguenti:

1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l'associazione);
2. denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
4. data di incasso;
5. causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come "liberalità" oppure come "contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall'ente")

Come calcolare l'importo di 10mila euro

Il limite di euro 10.000 deve essere conteggiato con i seguenti criteri:

- occorre considerare sovvenzioni, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria;
- principio di cassa, ovvero vanno considerati solo i contributi effettivamente percepiti;
- il limite dei 10.000 deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione;
- si suggerisce di indicare i contributi a fondo perduto relativi ai decreti “Rilancio” e “Ristori”: non avendo carattere generale, è preferibile conteggiarli nel computo dei 10.000 euro
- **il 5 per mille è escluso dal computo**

Modalità di pubblicazione

Le **modalità per la pubblicazione** previste dalla normativa sono le seguenti:

- **società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria**: la pubblicazione degli aiuti di Stato è effettuata in nota integrativa;
- **società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata** ex art. 2435-bis c.c.: l'obbligo è assolto mediante pubblicazione nel sito internet o sulla pagina internet dell'eventuale associazione di categoria alla quale si aderisce;
- **associazioni e fondazioni**: devono pubblicare le informazioni sui propri siti internet. In mancanza del sito dedicato, è possibile effettuare la pubblicazione sui portali digitali – quali la propria pagina facebook – oppure sulla pagina internet della rete associativa alla quale si aderisce (vedasi [circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 2 dell'11 gennaio 2019](#));
- **imprese non tenute alla redazione della nota integrativa**: assolvono all'obbligo con la pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti sul sito internet aziendale o tramite le associazioni di categoria, quest'ultima possibilità è espressamente prevista dall'articolo 1, comma 125-bis del decreto Concorrenza n. 124/2017 per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e per quelli non tenuti alla redazione della nota integrativa.

Relativamente alle **s.s.d.** e a tutte le società di capitali che redigono il **bilancio in forma abbreviata**, si rileva la discrasia della norma, che non prevede l'indicazione dei contributi in nota integrativa (come avviene per le società soggette all'obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria): si suggerisce pertanto di **darne comunque indicazione in nota integrativa, provvedendo inoltre alla pubblicazione sul sito internet**; trattasi di un atteggiamento prudenziale, visto il pesante regime sanzionatorio.

Il regime sanzionatorio

L'inosservanza di questi obblighi comporta una **sanzione pari all'1% delle somme incassate** (con un **importo minimo di 2.000 euro**), oltre all'obbligo di provvedere alla pubblicazione delle informazioni omesse; decorsi 90 giorni, qualora non si sia

provveduto al pagamento della sanzione e alla pubblicazione delle informazioni richieste, è prevista la **restituzione integrale** delle somme ricevute.

Distinti saluti

Giuliano Sinibaldi

